


S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno ventisette del mese di Marzo dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce il mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito della Città Metropolitana di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni gestionali, esecutive ed operative ad assicurare la tenuta delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;


- che la Società IBI Idrobioimpianti SpA, per effetto della Convenzione di Concessione n. 00-056-2010 del 22.10.2010 è stata concessionaria, per questa S.A.P.NA. S.p.A., della gestione della discarica di Chiaiano, ubicata in Napoli alla Via Cupa del Cane;
- che la detta IBI Idrobioimpianti S.p.A. è stata oggetto di interdittiva antimafia di cui al prot. n. 1/123/Area 1 Ter Osp dell' 11/10/2010 emessa dalla Prefettura di Napoli e che, conseguentemente a tale provvedimento, e nella fattispecie alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 01973/2011, questa S.A.P.NA. S.p.A., con note prot. SAPNA/2010/749 del 02.12.2010 e SAPNA/2011/670 del 18.04.2011 ha provveduto alla risoluzione contrattuale della predetta Convenzione di Concessione, con riserva di maggior danno nei confronti della stessa IBI Idrobioimpianti SpA;
- che, successivamente, atteso il ricorso della detta IBI Idrobioimpianti SpA, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 204/2013 del 15.01.2013, in accoglienza dell'appello avverso, ha riformato la sentenza di primo grado, annullando l'informativa Prefettizia di cui al prot. n. 1/123/Area 1 Ter Osp dell' 11/10/2010 e, di conseguenza, anche la nota SAPNA SpA del 02.12.2010 di risoluzione del rapporto concessorio;
- che la IBI Idrobioimpianti SpA, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, n. R.G. 4185/2013, *per il risarcimento dei danni subiti e subendi, per effetto dell' informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli e delle conseguenti risoluzioni dei contratti in essere con questa S.A.P.NA S.p.A.*, nonché nei confronti della Regione Campania;
- che la SAPNA SpA, con determinazione del 23.09.2013 ha affidato all' Avv. Lorenzo Lentini legale di fiducia iscritto all'elenco dei Consulenti della Società, al prot. n. 9453 del 27/12/2012, l'incarico di rappresentare e difendere la SAP.NA SpA nel predetto ricorso proposto dalla Società IBI SpA;
- che, per il tramite di nota dell'avv. Lentini acquisita da questa SAPNA SpA al prot. 1816 del 28.02.2018, l'udienza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania relativa al giudizio 4185/2013 veniva fissata al 16.05.2018 indicando il termine per la costituzione al 16.03.2018 e il 05.04.2018 quale termine per il deposito in giudizio di eventuale documentazione;
- che con nota prot. 1988 del 05.03.2018, attesa la determinazione dell'Amministratore Unico di questa SAPNA SpA del 23.09.2013, veniva conferita da parte di questa SAPNA SpA apposita *procura ad litem* all'avv. Lorenzo Lentini per resistere al ricorso RG 4185/2013 proposto da IBI Idrobioimpianti SpA per il risarcimento dei danni;
- che unitamente all'avvenuta costituzione in giudizio, la controparte depositava presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, apposita perizia tecnico-economica riportante la valutazione del danno patrimoniale ed economico in termini di mancato utile;
- che, nell'interesse di questa SAPNA SpA, ricorre pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico di fiducia, in grado di eseguire l'accertamento della validità delle somme richieste dalla controparte IBI Idrobioimpianti SpA nel ricorso di cui al RG 4185/2013 ed effettuare una controperizia che confuti o meno la sussistenza della detta pretesa, relazionando adeguatamente ai fini delle ulteriori attività difensive;
- che, vista la specialistica materia da trattare si è ritenuto opportuno affidare la suddetta attività ad un professionista esterno a questa SAPNA SpA;
- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli ingegneri, dottori commercialisti, e tecnici di esperienza iscritti ai propri Albi Professionali;
- che il dott. Maurizio Salvatori, dottore commercialista, con studio in L.go F. Torraca, 71 – 80133 - Napoli, ha profilo fiduciario e professionalità maturate nello specifico settore;

per quanto sopra visto, considerato e premesso



NOMINA

- atteso il curriculum e gli atti depositati presso questa SAPNA SpA, il **dott. Maurizio Salvatori**, dottore commercialista, con studio in L.go F. Torraca, 71 – 80133 - Napoli, iscritto all'elenco dei professionisti al n. 005 prot. 5247 del 31.07.2012, categoria economia e commercio amministrazione e contabilità, tecnico di fiducia di questa S.A.P.NA. S.p.A.,



DETERMINA

- di affidare al nominato dott. Maurizio Salvatori l'incarico per assistere la S.A.P.NA. S.p.A., nell'ambito del giudizio di ottemperanza RG 4185/2013 presso il TAR Campania, in ordine all'accertamento della validità della perizia tecnico-economica presentata dalla controparte IBI Idrobioimpianti SpA per quanto attiene il danno patrimoniale di cui ai par. 8) e 9) riportati nella stessa, e di redigere per conto e nell'interesse di questa S.A.P.NA. S.p.A., con apposita Relazione, le ragioni che ne confutino o meno le richieste in danno, ai fini delle ulteriori attività difensive;
- di tenere quanto richiesto entro e non oltre la data del 04.04.2018;
- altresì, di fissare il compenso del dott. Maurizio Salvatori per l'espletamento del suddetto incarico, svolto con speciale urgenza, in Euro 4.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. detratta la R.A., da intendersi forfettario, onnicomprensivo di onorario, spese e quanto altro necessario all'espletamento dell'incarico conferito;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
 - di dare comunicazione della presente determina al Direttore Tecnico, all'Ufficio Legale e Societario, all' Ufficio Affari Generali ed all'Ufficio Amministrazione e Finanza della S.A.P.NA. S.p.A.;
 - che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico;
- Copia verrà inviata per conoscenza al socio unico ed al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico